Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 151 del 29 giugno 2002 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 29 giugno 2002 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 136

C O M U N I

Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002.

AVVERTENZA

Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonché, se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2002.

Si rende opportuno effettuare tale pubblicazione nell'interesse dei contribuenti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio federalismo fiscale, nelle more della emanazione del decreto interministeriale - previsto dall'art. 52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettere s) punto 1) ed u), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - decreto interministeriale che approverà il modello relativo all'estratto delle deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione dei dati occorrenti alla pubblicazione dell'estratto nella *Gazzetta Ufficiale* e che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* medesima.

La presente pubblicazione, che è priva di rilevanza giuridica e non è sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono.

Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovrà essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

COMUNE DI ALANO DI PIAVE

Il comune di ALANO DI PIAVE (provincia di Belluno) ha adottato, il 14 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

2. di confermare anche per l'anno 2002 le aliquote in vigore e la detrazione per abitazione principale per l'imposta comunale sugli immobili come determinate con delibera di giunta n. 18 del 9 febbraio 2001:

aliquota del 5 per mille per tutte le categorie catastali dei fabbricati e per le aree fabbricabili, ad eccezione dei fabbricati di categoria catastale A non adibiti ad abitazione principale, per i quali viene fissata l'aliquota del 6 per mille.

3. di dare atto che a seguito dell'adozione dell'Euro con decorrenza 1° gennaio 2002, l'importo della detrazione per abitazione principale viene determinata in € 113,62, dopo la conversione prevista per legge, che non apporta alcuna variazione all'importo già in vigore.

(Omissis).

02A08719-1

COMUNE DI ALBERONA

Il comune di ALBERONA (provincia di Foggia) ha adottato, l'8 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di confermare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

02A08719-1A

COMUNE DI AMANDOLA

Il comune di AMANDOLA (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

determinare, confermando quelle in vigore, per l'anno 2002 le aliquote e la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

Descrizione	Aliquote valori per mille
Ordinaria (applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta che non rientrano nelle categorie diversamente specificate)	6,50
Abitazione principale	5,75
Abitazioni anziani o disabili - Art. 3, comma 56, legge n. 662 - Non locate.	5,75
Abitazioni locate come abitazione principale	5,75
Alloggi non locati	7,00
Detrazione (unica per tutti)	€ 103,29

(Omissis).

02A08719-2

COMUNE DI ANCONA

Il comune di ANCONA ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1) di applicare per l'anno 2002, le seguenti aliquote dell'imposta:

a) aliquota - ridotta - pari al 4 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) aliquota - ridotta - pari al 5 per mille a favore dei soggetti che concedono l'immobile in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado o agli affini, limitatamente al vincolo di parentela intercorrente tra coniuge e genitori dell'altro coniuge, il soggetto a cui è stato concesso l'immobile ad uso gratuito dovrà avere nello stesso la residenza anagrafica e dovrà far parte di un nucleo famigliare costituito da almeno due persone conviventi, ovvero di un nucleo unifamiliare nello stato di vedovo/a, divorziato/a;

c) aliquota - agevolata - pari al 3 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all'utilizzo dei sottotetti. Tale aliquota è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi, per 3 anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di inizio lavori. Gli interessati dovranno produrre apposita comunicazione al Servizio Tributi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di prima applicazione;

d) aliquota - agevolata - pari al 2 per mille a favore dei proprietari che hanno stipulato un contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi della Legge n. 431/98; come specificato:

contratti di locazione ad uso abitativo (ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/98);

contratti di locazione di natura transitoria per le esigenze abitative degli studenti universitari (ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 431/98);

contratti di locazione ad uso abitativo di natura transitoria (ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge n. 431/98),

purché redatti in conformità ai contratti tipo promossi dal comune di Ancona:

e) aliquota - maggiorata - pari al 9 per mille limitatamente agli immobili ad uso abitativo, non locati o locati ma senza atto di registrazione;

f) aliquota - ordinaria - pari al 6,5 per mille per gli immobili locati ad uso abitativo con contratto registrato e non convenzionato ai sensi della legge n. 431/98;

l'applicazione di tale aliquota è subordinata alla presentazione da parte del soggetto passivo di imposta di autocertificazione attestante data e anno di registrazione del contratto;

g) aliquota agevolata - pari al 5 per mille per le abitazioni di proprietà dell'Istituto Autonomo delle case popolari (I.A.C.P.);

h) aliquota - ordinaria - pari al 6,5 per mille per tutti gli altri immobili;

Per l'applicazione delle aliquote ai punti *b)*, *d)* ed *f)* deve essere prodotta autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, entro i termini per il versamento a saldo di imposta per l'anno di riferimento con effetto anche per gli anni successivi qualora permangano i requisiti indicati;

2) di confermare che l'aliquota ridotta, pari al 4 per mille, prevista per l'abitazione principale venga applicata anche alle pertinenze, limitatamente ad una unica unità immobiliare compresa tra le categorie di seguito indicate: C6 e C7. Si precisa inoltre che ai fini della agevolazione si considerano pertinenze le unità immobiliari contraddistinte con categorie di

cui sopra purché destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole, a servizio dell'abitazione principale, classificate o classificabili nelle categorie catastali sopra indicate;

3) di non apportare modifiche alla misura della detrazione d'imposta per l'abitazione principale stabilita dalla legge n. 662/96 e, quindi, applicare la detrazione di € 103,29.

(Omissis).

02A08719-3

COMUNE DI ANGIARI

Il comune di ANGIARI (provincia di Verona) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nel seguente modo:

1. Aliquota del 5 per mille per tutte le abitazionei civili, con detrazione casa principale (€ 103,291) e senza detrazione le altre;

2. Aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili;

3. Aliquota del 6 per mille per gli altri immobili.

(Omissis).

02A08719-4

COMUNE DI ASUNI

Il comune di ASUNI (provincia di Oristano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2002 nella misura unica del 4 per mille l'aliquota di imposta per gli immobili.

di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,291 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

02A08719-5

COMUNE DI BARI

Il comune di BARI ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Aliquota del 6 per mille, quale aliquota ordinaria, riferita a tutti gli immobili oggetto di imposizione non ricadenti nelle seguenti fattispecie, determinate con il presente provvedimento con aliquote differenziate;

Aliquota del 4,5 per mille, quale aliquota riferita alle abitazioni principali.

Ai fini dell'applicazione della suddetta aliquota e della detrazione, si considerano abitazioni principali, tra le altre di legge:

a) l'abitazione nella quale il contribuente soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

b) l'abitazione di proprietà di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione abituale del socio assegnatario;

c) l'alloggio regolarmente assegnato dall'I.A.C.P. ed adibito ad abitazione abituale dell'assegnatario;

d) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. a condizione che la stessa non risulti locata;

e) in caso di due o più unità immobiliari contigue, ove il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente, a condizione che venga comprovato che è stata presentata regolare richiesta di variazione all'UTE ai fini dell'unificazione delle diverse unità in un'unica unità abitativa;

f) l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il 2° grado o affini entro il 1° grado, che la utilizzano come abitazione abituale ed ivi abbiano la residenza anagrafica.

Aliquota del 4 per mille per l'abitazione locata tramite il cosiddetto canale contrattato o convenzionato (art. 2 commi 3-4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifIche ed integrazioni) a soggetto che la utilizza come dimora abituale (contratti a locazione agevolata).

Aliquota del 4 per mille per l'abitazione locata a studenti, iscritti ad un corso di laurea presso l'Università degli studi di Bari o il Politecnico di Bari ed ivi non residenti, con contratto registrato di locazione di natura transitoria, stipulato ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e succcssive modifiche ed integrazioni, nonché dell'accordo territoriale tra l'amministrazione comunale. l'EDISU e le associazioni di categoria, sottoscritto e depositato presso il comune di Bari in data 14 luglio 1999;

Aliquota del 9 per mille per gli alloggi non locati (per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni - art. 2 comma 4 legge n. 431/1998 e successive modifiche ed integrazioni) o tenuti a disposizione.

DETRAZIONI

Aumento della detrazione per l'abitazione principale da € 103,29 (L. 200.000) ad € 206,58 (L. 400.000) per le seguenti categorie di soggetti passivi in possesso di particolari requisiti in relazione situazioni di particolare disagio sociale ed economico:

Pensionati

Titolari di pensione, per i quali ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni:

a) che l'abitazione principale costituisca l'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull'intero territorio nazionale;

b) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta;

c) che siano in condizione non lavorativa;

d) che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell'IRPEF, del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, non sia superiore ad € 8.883,06 (L. 17.200.000), con la maggiorazione di € 826,33 (L. 1.600.000) per ogni persona fiscalmente a carico del contribuente.

Portatori di handicap

Soggetti per i quali ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni:

a) soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente un invalido o portatore di handicap con invalidità non inferiore al 75% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche;

b) che l'abitazione principale costituisca l'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull'intero territorio nazionale;

c) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta;

d) che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell'IRPEF, del nucleo familiare, conseguito nell'anno precedente, non sia supcriore ad € 8.883,06 (L. 17.200.000), con la maggiorazione di € 826,33 (L. 1.600.000) per ogni persona fiscalmente a carico del contribuente.

Disoccupati

Disoccupati da almeno sei mesi regolarmente iscritti nelle liste di collocamento, per i quali ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni:

a) che l'abitazione principale costituisca l'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull'intero territorio nazionale;

b) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta;

c) che lo stato di disoccupazione sia in atto al 1° gennaio 2002;

d) che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell'IRPEF, del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, non sia superiore ad € 8.883,06 (L. 17.200.000), con la maggiorazione di € 826,33 (L. 1.600.000) per ogni persona fiscalmente a carico del contribuente.

CRITERI APPLICATIVI

Per poter usufruire delle aliquote agevolate e delle detrazioni sopra riferite, i soggetti interessati dovranno presentare apposita richiesta-autocertificazione, compilata con nome, cognome, indirizzo, data di nascita e codice fiscale, nella quale devono dichiarare di essere in possesso dì tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto all'agevolazione e/o ulteriore detrazione.

Per le abitazioni locate tramite il cosiddetto canale contrattato o convenzionato (art. 2 commi 3-4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni), alla richiesta del soggetto interessato dovrà essere altresì allegata apposita autocertificazione, con cui il conduttore dichiari di utilizzare l'alloggio come dimora abituale, in merito alla quale l'amministrazione si riserva di effettuare gli opportuni controlli e verifiche.

Per le abitazioni locate a studenti universitari, alla richiesta del soggetto interessato dovranno essere altresì allegate apposite autocertificazioni, con cui gli studenti dichiarino di essere iscritti ad un corso di laurea presso l'Università degli studi di Bari o il Politecnico di Bari e di non essere residenti nella città di Bari, in merito alle quali l'amministrazione si riserva di effettuare gli opportuni controlli e verifiche.

La suddetta richiesta-autocertificazione del soggetto interessato, con gli eventuali allegati, dovrà essere inviata tramite raccomandata, ovvero consegnata a mano, entro i termini previsti per il pagamento dell'imposta a saldo, alla ripartizione tributi del comune di Bari - ufficio I.C.I.

I contribuenti che hanno inviato, ovvero consegnato a mano, tale richiesta-autocertificazione, potranno, al momento del pagamento, già tenere conto dell'agevolazione e/o ulteriore detrazione richiesta.

L'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa, comprovante quanto dichiarato, nonché di effettuare gli opportuni controlli e verifiche, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di dichiarazione infedele, verrà dato corso alle procedure di rito e all'applicazione delle sanzioni, ai sensi delle vigenti leggi.

(Omissis).

02A08719-6

COMUNE DI BATTAGLIA TERME

Il comune di BATTAGLIA TERME (provincia di Padova) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

stabilire per il 2002:

l'aliquota I.C.I. ordinaria al 6 per mille;

l'aliquota I.C.I. al 6 per mille, alla quale applicare una detrazione di € 103,29 (L. 200.000 c.a.), per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e suoi annessi;

l'applicazione dell'aliquota per la prima casa, ed anche della detrazione per questa prevista, alle abitazioni di soggetti ricoverati in istituti o case di ricovero, purché non locate;

applicazione di una ulteriore detrazione € 103,29 (L. 200.000 c.a.), per i soggetti di cui al punto 2 dell'art. 3 del vigente regolamento I.C.I.;

l'aliquota I.C.I. al 7 per mille per la seconda casa ed i suoi annessi;

l'aliquota I.C.I. al 9 per mille (si considerano quegli immobili che, seppur idonei all'uso, sono sottratti volontariamente alla locazione), in base alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, sulla riforma degli affitti, per gli edifici non locati, o sfitti, e loro annessi.

(Omissis).

02A08719-7

COMUNE DI BELMONTE IN SABINA

Il comune di BELMONTE IN SABINA (provincia di Rieti) ha adottato, il 2 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di applicare l'aliquota per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per il 2002 nella misura del 6,5 per mille, unica per tutti i tipi di fabbricati.

di confermare per il 2002 la detrazione per l'unità ad abitazione principale nella somma di € 103,29.

(Omissis).

02A08719-8

COMUNE DI BOBBIO

Il comune di BOBBIO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2002, le seguenti aliquote I.C.I.:

aliquota ordinaria 5,5 per mille;

aliquota del 4,6 per mille per le abitazioni principali e gli immobili pertinenziali (fino ad un massimo di n. 2), classificati C2 e C6 e iscritti nella stessa partita catastale dell'abitazione principale;

aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili.

2. di confermare la detrazione di € 103,29 (L. 200.000) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le unità immobiiari adibite a pertinenze classificate catastalmente C2 e C6 (fino ad un numero massimo di due unità immobiliari) che, pertanto, non godranno dei benefici di cui al terzo comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale e a pertinenze, le unità immobiiari possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Dette unità immobiliari hanno diritto, quindi, alla detrazione di di € 103,29 (L. 200.000).

(Omissis).

02A08719-9

COMUNE DI BOTRUGNO

Il comune di BOTRUGNO (provincia di Lecce) ha adottato, il 28 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili come determinata per l'anno 2001 nelle seguenti misure:

5% prima casa;

4,5% prima casa abitata da nuclei familiari costituiti da una sola persona ultrasessantacinquenne con reddito imponibile ai fini IRPEF che non superi L. 18.000.000=;

6% per tutti gli altri cespiti.

(Omissis).

02A08719-10

COMUNE DI BRANCALEONE

Il comune di BRANCALEONE (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

I.C.I.

N. ordine	Aliquota 2001	Riferita a:	Aliquota 2002
1	6	Ordinaria	6
2	6	Abitazione principale	6
3	4	Fabbricati realizzati per la vendita e non venduti. Art. 3, comma 55, legge 23/12/96, n. 662	4

Detrazione d'imposta per la prima casa e abitazione principale € 154,93.

(Omissis).

02A08719-11

COMUNE DI CAMINO

Il comune di CAMINO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Imposta I.C.I. 2002:

aliquota unica per fabbricati: 5 per mille;

detrazione per abitazione principale: € 123,29.

(Omissis).

02A08719-12

COMUNE DI CASTEL DI IUDICA

Il comune di CASTEL DI IUDICA (provincia di Catania) ha adottato, il 27 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille per tutte le categorie di unità immobiliari ed i terreni edificabili;

2. stabilire la misura della detrazione per l'abitazione principale in € 103,30.

(Omissis).

02A08719-13

COMUNE DI CASTELLERO

Il comune di CASTELLERO (provincia di Asti) ha adottato, il 17 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. determinare, *(omissis)*, per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 7 per mille;

2. di stabilire l'entità della detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale nell'importo di € 103,29 annue e nell'importo conseguente rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

02A08719-14

COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA

Il comune di CASTELNUOVO BERARDENGA (provincia di Siena) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di stabilire per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002, delle aliquote differenziate così determinate:

a) 7 per mille: aliquota ordinaria;

b) 4,4 per mille: per l'abitazione principale (art. 12 del regolamento);

c) 9 per mille per gli alloggi non locati (art. 11 del regolamento), per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (alla data del 1° gennaio 2001), art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998.

(Omissis).

02A08719-15

COMUNE DI CASTINO

Il comune di CASTINO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili - I.C.I., nella misura:

aliquota del 5 per mille per i fabbricati abitativi (prima casa):

aliquota del 6,5 per mille per i fabbricati abitativi dei non residenti (seconda casa);

aliquota del 6 per mille per i fabbricati industrial-artigianali ed altro;

2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale è di € 103,29 annue.

(Omissis).

02A08719-16

COMUNE DI CAVAION VERONESE

Il comune di CAVAION VERONESE (provincia di Verona) ha adottato, il 18 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale per l'anno 2002 nelle seguenti misure:

aliquota abitazione principale e pertinenze: 4 per mille.

Ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale è considerata adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

aliquota ordinaria (per tutte le altre unità immobiliari): 5 per mille;

detrazione abitazione principale: € 103,29 (L. 200.000).

(Omissis).

02A08719-17

COMUNE DI CERANO D'INTELVI

Il comune di CERANO D'INTELVI (provincia di Como) ha adottato, il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di determinare, in attuazione all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura differenziata come dal prospetto che segue:

aree fabbricabili: 5,5 per mille;

terreni agricoli: 5 per mille;

abitazione principale: 5 per mille;

altri fabbricati: 5,5 per mille;

di stabilire la misura della detrazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fissandola in € 104,00.

(Omissis).

02A08719-18

COMUNE DI CERRETO GUIDI

Il comune di CERRETO GUIDI (provincia di Firenze) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

A) abitazione principale: 5,5 per mille;

B) pertinenze dell'abitazione principale: 5,5 per mille.

Si considerano pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari classificate catastalmente nelle categorie C/2, C/6 e C/7 a condizione che:

a) il proprietario o titolare, anche se in quota parte, di diritto reale di godimento dell'abitazione principale sia proprietario o titolare, anche se in quota parte, di diritto reale di godimento della pertinenza;

b) non siano locate;

c) che queste siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione;

d) che siano ubicate ad una distanza non superiore a metri 200 dall'abitazione stessa;

C) abitazione concessa in uso gratuito a parenti o affini fino al secondo grado purché ivi residenti: 5,5 per mille;

D) abitazione non locata posseduta da soggetto che acquisice la residenza in istituti di ricovero o sanitari in seguito a ricovero permanente in quanto soggetto anziano o disabile: 5,5, per mille;

E) abitazioni locate con contratto concordato (ex art. 4, legge n. 431/1998) purché registrato: 5,5 per mille;

F) abitazioni locate con contratto libero purché registrato: 6,5 per mille;

G) altri immobili: 7 per mille.

In questa categoria sono compresi anche i fabbricati classificati C/2, C/6 e C/7 non rientranti nel punto B;

H) terreni: 7 per mille;

I) Aree fabbricabili: 7 per mille;

L) abitazioni non locate: 7 per mille.

Detrazione per abitazione principale: € 103,29 (L. 200.000).

La detrazione per abitazione principale è elevata nel seguente modo:

1) nucleo familiare con reddito ISEE inferiore a L. 18.500.000 (€ 9.554,45): € 206,58 (L. 400.000);

2) nucleo familiare con reddito ISEE compreso fra L. 18.500.000 (€ 9.554,45) e L. 20.000.000 (€ 10.329,13): € 154,93 (L. 300.000);

3) nucleo familiare composto unicamente da ultrasessantacinquenni (sessantacinque anni compiuti di ogni membro del nucleo) con reddito ISEE inferiore a L. 22.000.000 (€ 11.362,05): € 206,58 (L. 400.000);

4) nucleo familiare composto unicamente da ultrasessantacinquenni (sessantacinque anni compiuto di ogni membro del nucleo) con reddito ISEE compreso fra L. 22.000.000 (€ 11.362,05) e L. 24.000.000 (€ 12.394,96): € 154,93 (L. 300.000);

5) nucleo familiare con reddito ISEE uguale o inferiore a L. 24.000.000 (€ 12.394,96) in presenza di:

a) persona invalida del cento per cento della capacità lavorativa certificata dalle commissioni per invalidi o da enti erogatori di trattamenti di invalidità,

oppure

b) persona con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 5 febbraio 1992,

oppure

c) anziano maggiore di sessantacinque anni fisicamente non autosufficiente. La non autosufficienza dovrà essere comprovata e certificata da enti erogatori di provvidenze economiche: € 206,58 (L. 400.000).

L'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza (come individuata al punto B) dell'abitazione principale medesima, appartenente al titolare di questa.

La certificazione attestante il reddito ISEE deve essere presentata all'ufficio tributi entro il 20 dicembre dell'anno di riferimento (termine per il versamento del saldo I.C.I.).

(Omissis).

02A08719-19

COMUNE DI CHIUSANO DI SAN DOMENICO

Il comune di CHIUSANO DI SAN DOMENICO (provincia di Avellino) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di confermare, come conferma, per l'anno 2002 un'unica aliquota dell'I.C.I. pari al 6 per mille.

(Omissis).

02A08719-20

COMUNE DI CISANO BERGAMASCO

Il comune di CISANO BERGAMASCO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Aliquota I.C.I. 5 per mille unica su tutti i fabbricati, ed aree edificabili.

Detrazione abitazione princiale € 129,11.

Pagamento: a mezzo conto corrente postale n. 14033260 - intestato a comune di Cisano Bergamasco - servizio tesoreria.

(Omissis).

02A08719-21

COMUNE DI CIVITELLA SAN PAOLO

Il comune di CIVITELLA SAN PAOLO (provincia di Roma) ha adottato, il 19 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di approvare ai fini della successiva redazione dello schema di bilancio le aliquote I.C.I. per l'esercizio finanziario 2002, secondo il seguente prospetto:

a) aliquota ordinaria: 7 per mille;

b) aliquota agevolato 4,75 per mille

Detrazione per abitazione principale € 103,30.

N.B.: l'abitazione data in comodato gratuito a parenti fino al 1° grado è considerata abitazione principale e segue, pertanto l'aliquota del 4,75 per mille con diritto applicazione della relativa detrazione di € 103,30.

(Omissis).

02A08719-22

COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI

Il comune di COREGLIA ANTELMINELLI (provincia di Lucca) ha adottato, il 23 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti misure di aliquota per l'imposta comunale sugli immobili ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni:

a) la misura del sei per mille quale aliquota ordinaria, da applicarsi a tutti gli immobili a destinazione ordinaria, speciale e particolare ed alle aree edificabili.

b) la misura del cinque per mille quale aliquota agevolata, per i soli immobili ad suo abitativo (cat. A escl. A/10) adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo.

2. di approvare il seguente quadro sintetico delle aliquote e detrazioni da porre in pubblicazione:

imposta comunale sugli immobili-aliquote e detrazioni periodo d'imposta 2002:

1) aliquota ordinaria: 6 per mille;

2) aliquota per l'abitazione principale: 5 per mille;

Detrazione d'imposta per l'abitazione principale L. 200.000.

Detrazione agevolata elevata a L. 500.000 per l'abitazione principale dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) pensionati con reddito annuo lordo massimo di L. 16.000.000 o nuclei familiari con reddito massimo annuo di L. 27.000.000.

Condizioni:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che sia l'unica di proprietà del pensionato;

che i beneficiari non siano proprietari di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale (art. 2135 del codice civile) né di terreni edificabili.

Eliminate espressamente tutte le agevolazioni in favore della categoria di «abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale ed abitazione concessa in uso e comodato gratuito a parenti ed affini».

(Omissis).

02A08719-23

COMUNE DI CORNEGLIANO LAUDENSE

Il comune di CORNEGLIANO LAUDENSE (provincia di Lodi) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale: 5 per mille.

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

altre unità immobiliari: 6 per mille;

terreni agricoli: 6 per mille;

aree edificabili: 6 per mille;

ai sensi dell'art. 19 del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. sono previste riduzioni d'imposta pari al 50% per:

fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Le caratteristiche per l'individuazione dei fabbricati o unità immobiliari aventi diritto all'applicazione sono riportate al comma 1 del suddetto art. 19;

gli immobili appartenenti all'ALER (ex IACP).

2. di confermare per l'anno 2002 in € 103,29 (lire duecentomila) la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

02A08719-24

COMUNE DI CRANDOLA VALSASSINA

Il comune di CRANDOLA VALSASSINA (provincia di Lecco) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Si rende noto che con delibera della giunta comunale n. 6 del 6 febbraio 2002 è stata confermata la tariffa del 7 per mille dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002.

(Omissis).

02A08719-24A

COMUNE DI CUGNOLI

Il comune di CUGNOLI (provincia di Pescara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di fissare, anche per l'anno 2002 ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, le seguenti aliquote:

abitazione principale: 5 per mille;

immobili diversi dall'abitazione principale: 5 per mille.

2. di confermare nella misura di L. 200.000 la detrazione di cui all'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 55 comma 2 della legge 23 dicembre 1996 n 662.

(Omissis).

02A08719-25

COMUNE DI FORCHIA

Il comune di FORCHIA (provincia di Benevento) ha adottato, il 12 settembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Aliquota del 6 per mille per tutti gli immobili;

Detrazione di € 103,29 per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

(Omissis).

02A08719-26

COMUNE DI FORMICOLA

Il comune di FORMICOLA (provincia di Caserta) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. confermare per l'anno 2002 le tariffe, le aliquote di imposta, i tributi locali e servizi locali, già in vigore nell'anno 2001.

Dare atto pertanto che per l'anno 2002 saranno applicate le seguenti tariffe e aliquote di imposta:

Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Categoria	Aliquota per mille
Prima casa	5,5
Immobili diversi dalla prima casa	6

(Omissis).

02A08719-27

COMUNE DI GALLIPOLI

Il comune di GALLIPOLI (provincia di Lecce) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote:

4,75 per mille: abitazione principale;

7 per mille: altri immobili.

Detrazione per abitazione principale € 206,58.

(Omissis).

02A08719-28

COMUNE DI GIARRE

Il comune di GIARRE (provincia di Catania) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Riconfermare, per l'anno 2002, le aliquote e le detrazioni vigenti nell'anno 2001, di cui alla deliberazione consiglio comunale n. 51 del 30 marzo 2001, ovvero:

a) aliquota ordinaria nella misura del 6,25 per mille;

b) aliquota diversificata nella misura del 4 per mille per i terreni agricoli;

c) aliquota diversificata nella misura del 5 per mille per le aree fabbricabili sottoposte a vincolo per opere pubbliche ovvero destinate ad edilizia popolare sovvenzionate o convenzionate;

d) aliquota diversificata nella misura del 7 per mille per tutte le altre aree fabbricabili

e) aliquota ridotta nella misura del 4,15 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di persone fisiche e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;

f) aliquota ridotta nella misura del 4 per mille per gli immobili merci e cioè relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi dell'art. 3 comma 56 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

02A08719-29

COMUNE DI GUBBIO

Il comune di GUBBIO (provincia di Perugia) ha adottato, il 21 e 26 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di integrare la propria precedente deliberazione n. 54 del 18 febbraio 2002 come segue, con l'inserimento del punto 2-*bis* nel dispositivo dello stesso atto:

«di stabilire che per l'anno 2002 si applica l'aliquota dell'8 per mille nei confronti dei proprietari di alloggi non locati. Si intende per "alloggio non locato" l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale "A", ad eccezione della cat. "A10", utilizzabile ai fini abitativi, non utilizzata dal proprietario come abitazione principale, ovvero non locata, né data in comodato gratuito a parenti di primo grado in linea retta. L'abitazione si intende non locata quando per la stessa non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, a partire dal 1°gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'imposta»;

2. di dare atto, in conseguenza della integrazione apportata con il presente provvedimento di cui al punto 1., che la delibera di G.C. n. 54 del 18 febbraio 2002 nella sua stesura definitiva nsulta come di seguito riprodotta a titolo ricognitivo:

1) di stabilire, ai sensi e per gli effetti della norma contenuta nell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni e integrazioni e, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 7 per mille;

2) di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote agevolate:

l'aliquota agevolata del 5 per mille in favore delle abitazioni principali e assimilate;

l'aliquota agevolata del 5,9 per mille in favore dei proprietari o titolari di altro diritto reale che abbiano concesso in locazione con contratto registrato l'immobile a condizione che questo venga utilizzato dal locatario come abitazione principale;

l'aliquota agevolata del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e alienazione di immobili, per un periodo non superiore a tre anni, a condizione che i fabbricati non siano locati;

l'aliquota agevolata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, del 4 per mille, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti:

al recupero delle unità immobiliari inagibili o inabitabili;

al recupero su immobili di interesse artistico e architettonico siti nei centri storici;

alla realizzazione delle autorimesse e posti auto anche pertinenziali;

all'utilizzo dei sottotetti; tale aliquota agevolata non può essere goduta trascorsi 3 anni dall'inizio dei lavori;

2-*bis*. di stabilire che per l'anno 2002 si applica l'aliquota dell'8 per mille nei confronti dei proprietari di alloggi non locati. Si intende per «alloggio non locato» l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale «A», ad eccezione della cat. «A10», utilizzabile ai fini abitativi, non utilizzata dal proprietario come abitazione principale, ovvero non locata, né data in comodato gratuito a parenti di primo grado in linea retta. L'abitazione si intende non locata quando per la stessa non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, a partire dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'imposta;

3. di considerare come direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di dare atto che le sopraindicate aliquote diversificate ed agevolate sono introdotte per l'anno 2002 nel rispetto della norma contenuta nell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni in legge 24 ottobre 1996 n. 556;

5. di stabilire che la detrazione originariamente prevista in L. 200.000 per le abitazioni di diretto utilizzo viene fissata in favore dei contribuenti a partire dal 1º gennaio 2002 nella misura di € 103,30.

(Omissis).

1. di modificare il punto 1, primo alinea, del dispositivo della deliberazione di consiglio comunale n. 50 del 25 febbraio 2002, compreso fra le parole «le persone fisiche» e «il suddetto limite è elevato ad € 775,00 (L. 1.500.609)», come segue:

la maggiore detrazione di cui sopra è concessa a condizione che:

1) la persona fisica appartenente a una delle categorie di cui ai punti *a)*, *b)* e *d)* non possegga lei o i familiari conviventi a titolo di proprietà, di usufrutto o di altro diritto reale, alcun altra unità immobiliare, al di fuori della abitazione principale, per intero o in quota, con esclusione delle pertinenze dell'abitazione;

2) il reddito complessivo annuo della persona come sopra individuata e dei suoi familiari conviventi, costituenti l'intero nucleo familiare, non sia superiore a:

€ 9.000,00 (pari a L. 17.426.430) per un nucleo familiare composto da una persona;

€ 12.147,00 (pari a L. 23.520.878) per un nucleo familiare composto da due persone e per ogni ulteriore familiare conviventi a carico il suddetto limite reddituale di € 12.147,00 è elevato di € 870.00 (pari a L. 1.684.554);

2. di dare atto, in conseguenza della modifica apportata con il presente provvedimento di cui al precedente punto *1)*, che la delibera di consiglio comunale n. 50 del 25 febbraio 2002 nella sua stesura definitiva risulta come di seguito riprodotta a titolo ricognitivo:

1) di accordare per l'anno 2002, in conformità al regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., ai sensi e per gli effetti della norma contenuta nell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 35, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e come, infine, modificato dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito in legge n. 122/1997, una maggiore detrazione fino ad € 258,00 (L. 499.557) dell'imposta comunale sugli immobili, dovuta dalle persone fisiche che possiedono a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale un'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale, quando le stesse persone fisiche dimostrino di appartenere alle seguenti categorie:

a) pensionati;

b) portatori di handicap;

c) cassa-integrati e iscritti nelle liste di mobilità che si trovino in tale situazione alla data di scadenza del pagamento dell'imposta da almeno un anno;

d) disoccupati che si trovino in tale situazione alla data di scadenza del pagamento dell'imposta da almeno un anno e che abbiano perso il lavoro a causa di licenziamento individuale;

e) minori, orfani di entrambi i genitori senza alcun reddito, ad esclusione di quello imponibile ai fini I.R.P.E.F., relativo all'abitazione principale di diretto utilizzo; la maggiore detrazione di cui sopra è concessa a condizione che:

1) la persona fisica appartenente a una delle categorie di cui ai punti *a)*, *b)*, *c)* e *d)* non possegga lei o i familiari conviventi a titolo di proprietà, di usufrutto o di altro diritto reale, alcun altra unità immobiliare, al di fuori della abitazione principale, per intero o in quota, con esclusione delle pertinenze dell'abitazione;

2) il reddito complessivo annuo della persona come sopra individuata e dei suoi familiari conviventi, costituenti l'intero nucleo familiare, non sia superiore a:

€ 9.000,00 (pari a L. 17.426.430) per un nucleo familiare composto da una persona;

€ 12.147,00 (pari a L. 23.520.878) per un nucleo familiare composto da due persone e per ogni ulteriore familiare conviventi a carico il suddetto limite reddituale di € 12.147,00 è elevato di € 870.00 (pari a L. 1.684.554);

per la determinazione del limite si fa riferimento oltre che ai redditi imponibili fiscali lordi anche ai redditi imponibili esenti ed a quelli tassati alla fonte a titolo d'imposta, percepiti nell'anno 2001 da tutti i familiari conviventi costituenti l'intero nucleo.

I contribuenti che intendono usufruire della detrazione devono presentare presso il comune, entro la data di scadenza di pagamento dell'imposta, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti il possesso dei requisiti richiesti.

(Omissis).

02A08719-30

COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

Il comune di JOPPOLO GIANCAXIO (provincia di Agrigento) ha adottato, il 29 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di confermare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002, come al prospetto di seguito indicato:

N. d'ordine	Descrizione immobili	Aliquota I.C.I.
1	Abitazione principale	4 per mille
2	Immobili posseduti in aggiunta alle abitazioni principali	6 per mille
3	Aree fabbricabili	6 per mille
4	Pertinenze all'abitazione principale	4 per mille

(Omissis).

02A08719-31

COMUNE DI LONGARE

Il comune di LONGARE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria del 6,5 per mille;

aliquota ridotta, nella misura del 5,3 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

aliquota agevolata, nella misura del 4 per mille per i proprietari che eseguono interventi edilizi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico-artistico, ambientale e culturale in tal senso classificati ed individuati vuoi dal decreto legislativo n. 490/1999, vuoi dal vigente P.R.G, ai sensi dell'art. 9 - punto 6 - della legge regionale n. 61/1985 e dell'art. 10 della legge regionale n. 24/1985 ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori. Tale agevolazione triennale sarà applicata anche nel caso in cui l'intervento risultasse ultimato prima di detta scadenza mentre sarà in ogni caso esclusa per periodi superiori anche in presenza di regolari proroghe o nuove autorizzazioni/concessioni/denuncie d'inizio attività, per l'ultimazione dell'intervento stesso;

aliquota agevolata, nella misura del 4 per mille nei confronti di coloro che abbiano messo a dimora un quantitativo di essenze arboree (con esclusione di vigneti, piantagioni a vivalo, frutteti ed altre coltivazioni da cui derivi un'attività economica) su almeno il 5 per cento del terreno agricolo posseduto. La percentuale dovrà essere calcolata stimando la proiezione al suolo della ramificazione delle piante. L'aliquota agevolata di cui al presente comma potrà essere applicata solo se, entro il 30 giugno dell'anno a cui si riferisce il versamento, il soggetto passivo presenta un'autocertificazione all'Ufficio Tributi con allegata una o più foto o, in alternativa, una planimetria che evidenzi le aree in cui sono collocate le piante;

2. di prendere atto delle seguenti detrazioni:

a) € 103,29, rapportate al periodo dell'arno durante il quale si protrae tale destinazione, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

b) € 154,94:

per nuclei familiari con un reddito complessivo lordo inferiore ad € 25.822,84 se da lavoro dipendente ed € 15.493,71 se da lavoro autonomo, con presenza nel nucleo familiare di appartenenza di un disabile con invalidità superiore ai 2/3;

per i nuclei familiari con un reddito complessivo lordo inferiore a € 25.822,84 se da lavoro dipendente ed € 15.493,71 se da lavoro autonomo, con presenza nel nucleo familiare di appartenenza di tre figli a carico;

per nuclei familiari di almeno due persone con reddito complessivo lordo da pensione inferiore ad € 12.911,42;

c) € 180,76:

per nucleo familiare titolare di reddito di pensione pari o inferiore al doppio del minimo I.N.P.S. e di quello relativo all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

per i nuclei familiari con un reddito complessivo lordo inferiore o pari ad € 12.911,42 da lavoro dipendente, con presenza nel nucleo familiare di appartenenza di una persona iscritta alle liste di collocamento in mobilità lunga;

3. di precisare che:

le suddette condizioni devono sussistere alla data del 1° gennaio 2002;

la citata agevolazione vale per quei nuclei familiari i cui componenti siano titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione solo ed esclusivamente sull'alloggio adibito ad abitazione principale e sue pertinenze, e che non risultino, nel contempo, essere titolari dei suddetti diritti su altro immobile;

coloro che intendono avvalersi della maggiore detrazione in questione dovranno indicarne l'importo nell'apposito spazio del bollettino di versamento secondo le note modalità e trasmettere copia del bollettino della prima rata al Comune, entro quindici giorni dall'avvenuto versamento. Alla copia trasmessa al Comune su apposito modulo predisposto dall'amministrazione comunale;

il comune in sede di controllo, potrà richiedere ulteriore documentazione comprovante l'esistenza dei presupposti per il beneficio della maggioranza come qui stabilita;

Per reddito si intende la somma di tutti i redditi di qualsiasi tipo, compresi gli alimenti, percepiti nell'anno 2001 dai vari componenti il nucleo familiare;

(Omissis).

02A08719-32

COMUNE DI LURAGO MARINONE

Il comune di LURAGO MARINONE (provincia di Como) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

I. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura del 5 per mille;

II. di fissare la detrazione per l'imposta I.C.I., per l'abitazione principale € 103,29 (L. 200.000) e in di € 180,76 (L. 350.000.) a favore dei soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1*a)* reddito complessivo lordo di importo non superiore a € 13.427,88 (L. 26.000.000.) annui. L'ammontare del reddito va riferito al 2001 ed all'intero nucleo familiare e deve essere costituito unicamente da redditi derivanti da pensione, da lavoro dipendente e da lavoro autonomo.

L'unità immobiliare abitata dei nuclei di cui ai punto 1*a)* deve essere l'unica di proprietà al 1° gennaio 2002, nel caso in cui detta unità sia goduta a titolo di usufrutto, uso o altro diritto reale, i componenti il nucleo familiare non devono possedere in proprietà alcun'altra unità immobiliare, esclusi il garage di pertinenza dell'abitazione e i redditi di terreni non edificabili;

III. di fissare, altresì, la detrazione in € 206,58 (L. 400.000.) a favore di anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

L'unità immobiliare per i soggetti di cui al punto III deve essere posseduta dagli stessi a titolo di proprietà o di usufrutto e non deve essere locata;

I soggetti interessati di cui al punto II per avere diritto all'agevolazione di cui sopra, devono presentare apposita richiesta, nella forma dell'autocertificazione, contenente:

nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale; l'ammontare del reddito lordo percepito nell'anno 2001;

il possesso degli altri requisiti richiesti di cui ai precedente punto 1*a)*;

i soggetti interessati di cui ai punto III o loro delegati, per avere diritto alla maggiore detrazione di cui sopra, devono presentare:

documentazione o autocertificazione comprovante l'indicazione della nuova residenza acquisita presso istituti di ricovero o sanitari in ricovero permanente negli stessi;

dichiarazione nella forma dell'autocertificazione, relativa alla non locazione dell'immobile posseduto a titolo di proprietà od usufrutto, per il quale si richiede la maggiore detrazione.

Gli interessati alle agevolazioni, dovranno inviare la richiesta - autocertificazione corredata dalla prevista documentazione, a pena di decadenza, entro e non oltre il mese di maggio 2002 all'ufficio tributi del Comune - via Castello n. 2 - mediante raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente al predetto Ufficio. Nel caso di invio a mezzo posta si considera tempestiva la richiesta spedita entro il predetto termine.

I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini, potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2002 già tener conto della maggiore detrazione richiesta.

L'Amministrazione si riserva comunque di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/92 oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria competente.

IV. di escludere la detrazione per i gruppi e le categorie catastali dei fabbricati appartenenti alle categorie:

A/1 - Abitazioni di tipo signorile;

A/7 - Abitazioni in villini;

A/8 - Abitazioni in ville;

A/9 - castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.

V. di prevedere, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'aliquota agevolata nella misura del 3 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure l'utilizzo di sottotetti;

1) che detta aliquota agevolata sarà applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di tali interventi e per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori;

2) i soggetti interessati, per avere diritto a tale agevolazione, dovranno presentare la concessione edilizia in forza della quale tali interventi saranno realizzati nonché la denuncia di inizio lavori.

(Omissis).

02A08719-33

COMUNE DI MALOSCO

Il comune di MALOSCO (provincia di Trento) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Di confermare la detrazione per l'abitazione principale in € 154,98 annue.

Di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

02A08719-34

COMUNE DI MASCALI

Il comune di MASCALI (provincia di Catania) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2002, l'allquota I.C.I. nella misura cosi specificata:

5 per mille per l'abitazione principale e la relativa pertinenza;

6 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale;

6 per mille per le aree fabbricabili.

2. di stabilire a € 154,94 la detrazione per le unità immobiliare adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

02A08719-35

COMUNE DI MASSAFRA

Il comune di MASSAFRA (provincia di Taranto) ha adottato, il 23 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di approvare, come approva, le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'IC.I. - imposta comunale sugli immobili - in questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 2002:

1) aliquota da applicare nella misura del 6,5 per mille:

a) per terreni, aree fabbricabili e fabbricati classificabili nel gruppo catastale D);

b) per le persone fisiche soggetti passivi di imposta per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

c) per le unità immobiliari beate ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale;

d) per gli alloggi posseduti e non locati;

e) per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune;

f) per i soggetti passivi di imposta e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni;

2) aliquota da applicare nella misura del 5 per mille:

a) per le persone fisiche soggetti passivi di imposta e dei soci di cooperative edilizia a proprietà indivisa per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

3) aliquota da applicare nella misura del 4,5 per mille:

a) per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1994, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie: organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni e cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale, previa presentazione di certificazione di iscrizione nel registro e/o nell'albo.

b) Istituti di beneficenza ed assistenza (IPAB).

II. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

III. L' imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

IV. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i proprietari di unità immobiliari sottoposte ad interventi di recupero di particolare interesse artistico o architettonico nel centro storico. Tale riduzione ha validità per tre anni con decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data di inizio dei lavori. L'agevolazione è concessa ad istanza di parte corredata di attestazione sulla idonea valutazione effettuata dalla C.E.C. circa l'intervento e della comunicazione di inizio dei lavori all'U.T.C.

V. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. (art. 1 - comma 6 - legge n. 537/1993).

VI. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

VII. La detrazione da € 103,29 è elevata a € 134,28:

a) per le persone fisiche soggetti passivi di imposta e dei soci di cooperativa edilizie a proprietà indivisa per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, appartenenti a nucleo familiare sino a tre persone, il cui reddito globale lordo ai fini I.R.P.E.F., determinato dalla sommatoria dei redditi di tutti i componenti, non superi l'importo di € 15.493,71 annue, che non siano titolari di diritti reali su altri fabbricati, ad eccezione dell'unità immobiliare utilizzata come pertinenza (box, cantina o posto d'auto) la cui rendita catastale, rivalutata del 5 per cento ai fini I.C.I., non superi l'importo di € 258,23, previa presentazione di dichiarazione sottoscritta dai soggetti passivi di imposta relativi ai redditi posseduti da tutto il nucleo familiare oltre alla dichiarazione che non siano titolari di altri fabbricati, la cui rendita catastale, rivalutata del 5 per cento ai fini I.C.I., non superi l'importo di € 258,23 e, salvo produzione di ulteriore documentazione a richiesta d'ufficio;

b) fermo restando tutte le altre disposizioni riportate nel precedente punto *a)*, il limite di reddito globale lordo ai fini I.R.P.E.F. è elevato di € 1.032,91 per ogni altro componente il nucleo familiare.

c) considerando che il reddito di riferimento è quello dell'anno precedente (2001) che la composizione del nucleo familiare è quella esistente presso l'Ufficio anagrafe alla data del 31 dicembre 2001.

VIII. La detrazione da € 103,29 e' elevata a € 258,23:

per l'unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da nuclei familiari, il cui reddito familiare non supera € 25.822,84, nei quali è compreso almeno un soggetto:

a) che è stato sottoposto al trapianto di organi;

b) che risulti mutilato ed invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa al 100 per cento per affezioni fisiche o psichiche che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e che abbisognano di un'assistenza continua. (Articoli 2 e 12, legge 30 marzo 1971, n. 118 e della legge 11 febbraio 1980, n. 18).

(Omissis).

02A08719-36

COMUNE DI MELILLI

Il comune di MELILLI (provincia di Siracusa) ha adottato, il 5 aprile 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2002 l'aliquota unica I.C.I. del 4 per mille, stabilendo di applicare per l'abitazione principale la medesima detrazione annua nel limite di € 154,94 nonché all'aliquota I.C.I. al 7 per mille per tutta la categoria «D»;

(Omissis).

02A08719-37

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

Il comune di MELITO DI NAPOLI (provincia di Napoli) ha adottato, il 7 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Di approvare per l'anno 2002,relativamente all'imposta comunale sugli immobili, le aliquote di cui all'allegato prospetto;

Di darsi atto che si è proceduto ad una riduzione del 5 per mille, per le abitazioni principali, rispetto all'aliquota in vigore nel 2001;

(Omissis).

1. per unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo 5 per mille;

2. per altre unità immobiliari 7 per mille;

3. per aree fabbricabili-terreni agricoli 7 per mille.

Di determinare, per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo € 103,29 (L. 200.000).

(Omissis).

02A08719-38

COMUNE DI MISANO ADRIATICO

Il comune di MISANO ADRIATICO (provincia di Rimini) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2002, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti misure:

A) 6,2 per mille per l'abitazione principale;

B) 5 per mille per le abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, alle condizioni di cui all'accordo territoriale sottoscritto dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori in data 27 ottobre 1999;

C) 2 per mille per gli alloggi di proprietà dell'ACER-Azienda Casa Emilia-Romagna (ex IACP);

D) 7 per mille per tutte le restanti unità immobiliari (aliquota ordinaria).

2. di stabilire che i proprietari delle abitazioni di cui alla lettera *B)* del precedente punto 1, per potersi avvalere dell'aliquota ridotta del 5 per mille, dovranno presentare al Comune, entro il termine di scadenza della rata di saldo I.C.I., apposita richiesta, in carta libera, redatta su appositi modelli predisposti e messi a disposizione dall'ufficio tributi, allegando alla stessa copia del contratto di locazione registrato, redatto secondo lo schema tipo allegato al richiamato accordo territoriale. L'agevolazione decorre dall'anno di presentazione della richiesta e spetta per i mesi dell'anno coperti dal contratto di locazione, con la regola che il mese si considera per intero se il contratto copre più di quindici giorni, La richiesta resta valida per il periodo di durata del contratto, salvo che lo stesso non si interrompa prima del termine pattuito, nel qual caso il proprietario dovrà tempestivamente comunicare al Comune. In caso di rinnovo o proroga del contratto, il proprietario dovrà presentare nuova richiesta, entro i termini sopra stabiliti, allegando copia del contratto se si è proceduto al rinnovo. Qualora, dalle verifiche effettuate, venga riscontrata la mancanza di alcuna delle condizioni previste dal contratto tipo ovvero dalla presente deliberazione, si procederà alla liquidazione della maggiore imposta dovuta, con l'applicazione delle relative sanzioni ed interessi;

3. di elevare a € 258,23 (L. 500.000), per l'anno 2002 ed in applicazione del disposto dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, la detrazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili prevista per l'abitazione principale, in favore di quei soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) residenti nel Comune;

b) possessori, a titolo di proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, o superficie, della sola unità immobiliare adibita a propria abitazione principale e delle relative pertinenze (garage, box, posto auto, soffitta, cantina);

c) avere un'età superiore a sessant'anni oppure essere permanentemente inabili al lavoro con invalidità non inferiore al 67 per cento;

d) vivere soli ovvero con il coniuge e/o con altri familiari;

e) titolari di solo reddito derivante da pensione non superiore a € 8.263,31 (L. 16.000.000) annui lordi se il soggetto passivo vive solo. Se il soggetto non vive solo, il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare, sempre derivante da pensione, non deve essere superiore a € 14. 719,02 (L. 28.500.000). Gli aventi diritto, oltre al reddito derivante da pensione, non devono possedere altri redditi, con la sola esclusione: del reddito denvante dal possesso dell'abitazione principale e relative pertinenze, dei redditi esenti da I.R.P.E.F. e di quelli soggetti a

tassazione separata, dei redditi dominicali e agrari fino a € 51,65 (L. 100.000), se non titolari di partita I.V.A. agricola, nonché dei compensi percepiti per lavori socialmente utili fino ad un massimo di € 1.291,14 (L. 2.500.000) annui lordi.

Si precisa che per nucleo familiare si intende la famiglia così come esistente presso l'anagrafe della popolazione residente.

Le condizioni elencate devono essere tutte possedute alla data del 1° gennaio 2002, ad esclusione dei limiti di reddito che debbono essere riferiti all'anno 2001.

La maggiore detrazione di € 154,94 (L. 300.000):

spetta nella stessa proporzione della detrazione ordinaria di € 103,29 (L. 200. 000);

compete fino a concorrenza dell'imposta gravante sull'abitazione principale e relative pertinenze.

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti, potranno applicare la maggiore detrazione in sede di versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2002, in proporzione alle rate versate. Il soggetto, a pena di esclusione dal diritto, dovrà presentare al Comune, entro il termine di scadenza della rata di saldo, apposita dichiarazione, in carta libera, redatta su appositi modelli predisposti e messi a disposizione dall'ufficio tributi, allegando alla stessa copia della dichiarazione dei redditi o del CUD rilasciato dall'ente pensionistico ovvero del libretto di pensione o di invalidità, propri e degli altri componenti il nucleo familiare. Qualora, dalle verifiche effettuate, venga riscontrata la mancanza di alcuno dei requisiti richiesti, che comporti la perdita del diritto alla maggiore detrazione, si procederà alla liquidazione della maggiore imposta dovuta, con l'applicazione delle relative sanzioni ed interessi.

(Omissis).

02A08719-39

COMUNE DI MOIO DE' CALVI

Il comune di MOIO DE' CAVI (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille; detrazione prima casa € 103,29;

(Omissis).

02A08719-39A

COMUNE DI MONSERRATO

Il comune di MONSERRATO (provincia di Cagliari) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Di applicare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:

1. aliquota ordinaria del 5,5 per mille;

2. aliquota agevolata del 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale dai soggetti residenti nel comune, gli immobili utilizzati da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, le unità immobiliari locate - con contratto registrato - ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale;

3. aliquota agevolata del 3 per mille, per gli anni 2002-2003-2004, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili oinabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autoriniesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi.

Dare atto che, conformemente al regolamento vigente, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale:

1. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, di usufrutto o di altro diritto reale di godimento da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

2. l'abitazione concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle) ovvero al coniuge, se separato o divorziato, ovvero agli affini entro il primo grado (suoceri, generi e nuore) nelle quali hanno stabilito la propria residenza, a condizione che tale situazione sia stata formalmente comunicata dal contribuente;

Precisare che il beneficio dell'aliquota agevolata non dipendente dalla fattispecie principale e non risultante dalle denunce/comunicazioni verrà concesso esclusivamente se sia stata presentata dal contribuente istanza in tal senso entro il 31 dicembre dell'anno considerato. Qualora per l'anno precedente si sia legittimamente fruito dell'agevolazione e permangano i requisiti previsti per l'applicazione dell'agevolazione medesima per l'anno corrente, non vi è obbligo di presentare nuova comunicazione. Il contribuente è invece tenuto a comunicare, entro il 31 dicembre dell'anno considerato, la cessazione del diritto ad applicare l'aliquota agevolata. L'Ufficio tributi, per agevolare l'adempimento del contribuente, metterà a disposizione appositi gratuiti stampati. Le comunicazioni pervenute oltre il 31 dicembre non saranno ammesse all'agevolazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

Delibera:

di applicare per l'anno 2002 all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta, la detrazione I.C.I. di € 130,00 quando il reddito complessivo imponibile I.R.PE.F., da assumersi al lordo di tutti gli eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare, quali risultanti all'anagrafe comunale, non superi L. 20.000.000, fermo restando che nessun componente del nucleo familiare risulti proprietario, nel territorio comunale, di altra unità immobiliare e di quota di essa oltre a quella adibita ad abitazione principale, da intendersi comprensiva di eventuali pertinenze (cantina, garage, posto auto);

di stabilire che:

1. il periodo d'imposta cui far riferimento per il calcolo del reddito che dà titolo all'elevazione della detrazione è quello relativo all'anno precedente il periodo d'imposta I.C.I.;

2. che i contribuenti che ne hanno titolo debbono presentare, entro il 31 dicembre dell'anno, apposita comunicazione all'ufficio tributi, completa di tutte le informazioni necessarie. A tal fine l'ufficio tributi metterà a disposizione del contribuente apposito gratuito stampato. Le comunicazioni pervenute oltre il 31 dicembre non saranno ammesse all'agevolazione;

3. può essere presentata un'unica comunicazione, purchè sottoscritta da tutti i contribuenti che hanno titolo all'agevolazione, quando l'unità immobiliare è l'abitazione principale di più soggetti.

4. il soggetto tenuto al pagamento dell'I.C.I. deve calcolare direttamente la maggiore detrazione spettante sottraendola dall'imposta lorda dovuta.

(Omissis).

02A08719-40

COMUNE DI MONTACUTO

Il comune di MONTACUTO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille danso atto che la detrazione per la prima casa è di L. 200.000 - € 103,29.

(Omissis).

02A08719-041

COMUNE DI MONTALDEO

Il comune di MONTALDEO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:

a) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale 5 per mille;

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) Altre unità immobiliari 5 per mille;

c) Terreni agricoli esenti;

d) Aree edificabili 5 per mille;

2. di determinare per l'anno 2002 in € 104,00 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

02A08719-042

COMUNE DI MONTECILFONE

Il comune di MONTECILFONE (provincia di Campobasso) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di confermare per il 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille con una detrazione pari a L. 200.000 per l'abitazione principale;

2. di aumentare per il 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale.

(Omissis).

02A08719-043

COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO

Il comune di MONTEFORTE IRPINO (provincia di Avellino) ha adottato, il 28 febbraio 2002 e il 4 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Riconfermare per l'anno 2002 le tariffe relative a tutti i tributi comunali già in vigore nel 2001:

aliquote I.C.I. come determinate con delibera del c.c. n. 21 del 18 febbraio 2000:

a) aliquota ordinaria: 6 per mille

b) aliquota abitazione principale e sue pertinenze: 6 per mille

c) aliquota per le seconde case e loro pertinenze: 7 per mille

d) aliquota ordinaria 4 per mille per fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese, per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione, che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

detrazione abitazione principale e relative pertinenze (come da regolamento comunale - L. 200.000).

Deliberazione del c.c. n. 3 del 4 marzo 2002;

(Omissis).

per il triennio 2002/2004 le are edificabili ricadenti nelle zone B-C e D del P.R.G. vengono tassate con l'aliquota del 4 per mille applicata al valore stimato dal comune.

Dal 1° gennaio 2005 per le aree ubicate ad un altitudine superiore a 500 mt. Sarà applicata una riduzione del 25 per cento dell'aliquota ordinaria.

(Omissis).

a partire dal 1° gennaio 2002 è concessa una ulteriore detrazione di € 51,64 (L. 100.000) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, dai soggetti passivi di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 504/1992 che rientrano nelle seguenti condizioni:

a) anziani ultraottantenni, il cui nucleo familiare dispone di un reddito annuo (imponibili I.R.P.E.F.) riferito all'anno precedente, non superiore a € 13.427,88 (L. 26.000.000);

b) soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente un portatore di handicap con una invalidità pari al 100 per cento ai sensi della legge 104/1992.

Le richieste di applicazione della ulteriore detrazione, da parte dei soggetti indicati alle precedenti lettere *a-b*, dovranno essere inoltrate all'ufficio tributi, corredate da idonea documentazione.

(Omissis).

02A08719-044

COMUNE DI MONTEIASI

Il comune di MONTEIASI (provincia di Taranto) ha adottato, il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Di confermare le deliberazioni di giunta comunale n. 39 (I.C.I. - determinazione aliquota e detrazione d'imposta 2001) del 22 febbraio 2001

(Omissis).

Delibera G.C. n. 39 del 22 febbraio 2001:

aliquota ordinaria: 6 per mille;

aliquota del 7 per mille per gli immobili non locati ad eccezione di quelli ricadenti nella zona «A»; detrazione per abitazione principale L. 300.000.

(Omissis).

02A08719-045

COMUNE DI MONTELEONE DI FERMO

Il comune di MONTELEONE DI FERMO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Confermare per l'anno 2002 l'aliquota unica dell'I.C.I. al 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in €103,29.

(Omissis).

02A08719-046

COMUNE DI MONTELUPONE

Il comune di MONTELUPONE (provincia di Macerata) ha adottato, il 22 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

2. di approvare per l'anno 2002 le aliquote di imposta I.C.I. e le relative detrazioni, come di seguito descritte.

Aliquote:

a) aliquota: 4,8 per mille (per abitazioni principali o pertinenze possedute o comunque gratuitamente utilizzate da parenti entro il 3 grado e locate a terzi come abitazioni principali);

b) aliquota: 7 per mille (per immobili ad uso abitativo non utilizzati come abitazioni principali e non locati come abitazioni principali);

c) aliquota: 6,5 per mille (per immobili di cat. D) opifici ind.li;

d) aliquota: 6 per mille (per tutti gli altri immobili);

e) aliquota: 4 per mille (per immobili ad uso abitativo non utilizzati come abitazioni principali ed affittati come abitazioni;

f) aliquota: 1 per mille (a favore di proprietari che eseguano nei centro storici di Montelupone e della frazione San Firmano interventi volti al recupero delle unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobile di interesse artistico o architettonico); Agevolazione per 3 anni dalla data di inizio lavori su domanda del beneficiario corredata da idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi di legge.

e le seguenti detrazioni:

€ 103,30 per ogni unita immobiliare destinata ad abitazione principale;

€ 206,60 per l'unita occupata soltanto da portatore di handicap con invalidita dichiarata al 100 per cento;

€ 154,95 per l'unita occupata soltanto da proprietario ultrasettantenne con reddito imponibile, escluso il reddito dell'immobile, pari alla sola pensione «minima».

(Omissis).

02A08719-047

COMUNE DI MONTORIO INFERIORE

Il comune di MONTORIO INFERIORE (provincia di Avellino) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di individuare, *(omissis)*, le seguenti aliquote e detrazioni per l'anno 2002:

aliquota applicabile all'abitazione principale: 5,5 per mille;

aliquota appicabile alle abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, intesi come parenti fino al secondo grado: 5,5 per mille;

aliquota applicabile ai terreni agricoli: 5,5 per mille;

aliquota applicabile alle aree fabbricabili: 6,5 per mille;

aliquota applicabile alle aree fabbricabili ricadenti nella zona sottoposta a vincolo di inedificabilità a seguito determinazioni dell'Autorità di Bacino 5,5 per mille;

aliquota ordinaria: 6,5 per mille;

detrazione per abitazione principale € 130,00;

2. di dare atto che alle abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, intesi come parenti fino, al secondo grado, non si applica la detrazione per abitazione principale.

(Omissis).

02A08719-048

COMUNE DI MONTORSO VICENTINO

Il comune di MONTORSO VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 14 febbraio, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 2002, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504/1992, nella misura del 5,5 per mille;

2. di stabilire che, per l'anno 2002, la detrazione per l'unità immobiliare, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, venga fissata nell'importo di € 103,29, pari alla misura minima di detrazione stabilita dal decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

02A08719-049

COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA

Il comune di MORCIANO DI LEUCA (provincia di Lecce) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di confermare nella misura del 5 per mille (per le abitazioni principali) e nella misura del 6 per mille (per le abitazioni secondarie), le aliquote I.C.I. per l'anno 2002.

(Omissis).

02A08719-050

COMUNE DI MORSASCO

Il comune di MORSASCO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 13 e 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare sul territorio comunale di Morsasco nella misura unica del 5,8 per mille;

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure seguenti:

a) € 103,29 rapportate ad anno, per la generalità dei contribuenti;

b) € 123,95 rapportate ad anno per i soggetti passivi in possesso di un reddito personale imponibile I.R.P.E.F. riferito all'anno precedente non superiore a € 6.197,48 e che vivano soli.

(Omissis).

02A08719-51

COMUNE DI NOVARA DI SICILIA

Il comune di NOVARA DI SICILIA (provincia di Messina) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di fissare al 6 per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili.

2. di fissare la detrazione a € 103,29 per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale.

3. di fissare al 3 per mille l'aliquota agevolata dei proprietari che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari o inabitabili, per la durata ai tre anni dall'inizio dei lavori, come stabilito dal comma dell'art. 1 della legge n. 449/1997.

(Omissis).

02A08719-52

COMUNE DI OLEGGIO

Il comune di OLEGGIO (provincia di Novara) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di fissare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, nelle misure sotto elencate:

DESCRIZIONE	ALIQUOTE
Abitazione principale (comprese le pertinenze classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7)	5,8 per mille
Unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale	5,8 per mille
Aree edificabili e immobili diversi dalle abitazioni	6 per mille
Altri fabbricati:	
Unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione diversa da quella principale	7 per mille
Alloggi ed abitazioni non locati e/o a disposizione	7 per mille

Di considerare che per gli immobili a cui si applica l'aliquota del 7 per mille, il proprietario che dispone di concessione edilizia per la ristrutturazione, e messa a norma, regolarmente rilasciata a partire dal 2002, può presentare domanda di riduzione dell'aliquota dal 7 al 6 per mille. La domanda deve risultare acquisita al protocollo generale del comune in epoca successiva al rilascio della concessione prima indicata. Il beneficio di cui sopra viene eseguito alle condizioni che i lavori siano iniziati e terminati entro le scadenze indicate nella concessione medesima.

Di confermare, anche per l'anno 2002, la detrazione riguardante l'abitazione principale di € 103,29 pari a L. 200.000 e la possibilità di considerare come abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione per questa prevista, quella concessa in uso gratuito ed affini di primo grado, previa formale comunicazione all'ufficio tributi da consegnarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui l'abitazione è stata data in comodato.

(Omissis).

02A08719-53

COMUNE DI PALMARIGGI

Il comune di PALMARIGGI (provincia di Lecce) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Di determinare, per il prossimo esercizio finanziario le aliquote I.C.I. da applicare nel comune nelle misure indicate nell'allegato «A» alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa;

Di determinare in € 103,29 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione.

(Omissis)

Allegato «A» DGC numeri 145 del 19 dicembre 2001

A) Persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune esclusivamente alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille;

B) Per tutti gli altri immobili diversi da quelli previsti al punto precedente e fatti salvi quelli previsti ai punti successivi: 5,5 per mille;

C) Per interventi volti al recupero di immobili inagibili o inabitabili o finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei C.S. l'aliquota agevolata è applicata per la durata di tre anni dall'inizio lavori: 3 per mille;

D) Detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale rapportata al periodo dell'anno durante il quale si potrae la destinazione: 103,29.

(Omissis).

02A08719-54

COMUNE DI PALOMBARO

Il comune di PALOMBARO (provincia di Chieti) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Confermare per l'esercizio 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) nella misura del 5 per mille così come determinata con delibera del consiglio comunale n. 18 del 27 marzo 2000 per ogni tipologia.

(Omissis).

02A08719-55

COMUNE DI PATÙ

Il comune di PATÙ (provincia di Lecce) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

4. di fare proprie le aliquote e tariffe dei tributi per l'anno 2002 determinate dalla Giunta comunale con atto n. 15 dell'8 marzo 2002, allegato alla presente, di seguito riportate:

Omissis.

aliquota I.C.I. nella misura del 6,5 per mille per tutte la abitazioni e € 103,29 quale detrazione per la prima casa, da sottrarre fino a concorrenza del suo ammontare, dall'imposta dovuta.

(Omissis).

02A08719-56

COMUNE DI PENNE

Il comune di PENNE (provincia di Pescara) ha adottato, il 4 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Di fissare, per l'anno 2002, e per le motivazioni espresse in narrativa, le aliquote e detrazioni I.C.I. come di seguito riportate:

aliquota ordinaria: 7 per mille;

aliquota agevolata per interventi svolti;

recupero unità immobiliari inagibili e inabitabili: 5 per mille;

recupero di immobili di interesse storico o artistico ubicati nel centro storico: 5 per mille;

recupero di immobili volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 5 per mille;

recupero di immobili volti alla utilizzazione di sottotetti: 5 per mille;

interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche: 4 per mille;

detrazione per abitazione principale ed equiparati: € 129,12 (L. 250.000); nonché confermare, anche per l'anno 2002 la esenzione totale dal pagamento del tributo in questione, limitatamente all'abitazione principale rientranti nelle categorie catastali A/3, A/4, A/5, A/6, per la fascia di cittadini rientranti nelle condizioni economiche del nucleo familiare che non superano il limite Isee di € 8.521,54 (L. 16.500.000), come determinato con i criteri di cui al decreto legislativo n. 109/31 marzo 1998 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 221/7 maggio 1999 come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 305/21 luglio 1999.

(Omissis).

02A08719-57

COMUNE DI PERGOLA

Il comune di PERGOLA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 nelle misure di seguito specificate:

Aliquota per abitazione principale: 6,5 per mille (con precisazione che viene considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Non viene estesa altresì l'aliquota per abitazione principale alle relative pertinenze (quali box, cantina, ecc.), salva l'ipotesi di accatastamento unitario con attribuzione di un unico ammontare di rendita catastale. Detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale: € 103,29.

aliquota ordinaria: 7 per mille.

(Omissis).

02A08719-58

COMUNE DI PERLETTO

Il comune di PERLETTO (provincia di Cuneo) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) nella misura:

1. aliquota del 5 per mille per i fabbricati abitativi dei residenti (prima casa);

2. aliquota del 6,5 per mille per i fabbricati abitativi dei non residenti (seconda casa);

3. aliquota del 5 per mille per i fabbricati industriali - artigiani ed altri.

di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale è di € 103,29 pari a L. 200.000 annue.

(Omissis).

02A08719-59

COMUNE DI PETRALIA SOTTANA

Il comune di PETRALIA SOTTANA (provincia di Palermo) ha adottato, il 26 aprile 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita a decorrere dal 1993 con decreto legislativo: n. 504/1992, nella misura del 4 per mille per l'abitazione principale e pertinenze, lasciando invariata, nella misura di L. 200.000 la relativa detrazione; e del 4,75 per mille per tutti gli altri fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale.

(Omissis).

02A08719-60

COMUNE DI PIANA CRIXIA

Il comune di PIANA CRIXIA (provincia di Savona) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di riconfermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

02A08719-61

COMUNE DI PICERNO

Il comune di PICERNO (provincia di Potenza) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

resta confermata l'aliquota unica del 5 per mille e la detrazione unica di € 103,29 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

02A08719-62

COMUNE DI PIETRANICO

Il comune di PIETRANICO (provincia di Pescara) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di fissare anche per l'anno 2002, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, le seguenti aliquote:

abitazione principale 5,5 per mille;

immobili diversi dall'abitazione principale 6 per mille;

2. di confermare nella misura di € 103,29 la detrazione di cui all'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

(Omissis).

02A08719-63

COMUNE DI PIZZO

Il comune di PIZZO (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 26 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di confermare, per come stabilito con delibera di giunta municipale n. 35/2001, le aliquote dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune. con effetto dal 1° gennaio 2002, per come di seguito specificato:

1. aliquota ridotta, da applicare:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale comprese le pertinenze (C2/C6): 4 per mille;

categorie catastali: A1/A2/A3/A4/A5/A6/A7.

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 6 per mille;

categorie catastali: A1/A2/A3/A4/A5/A6/A7.

2. aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per le unità immobiliari possedute (seconde case, magazzini, rimesse negozi, uffici, ...): 7 per mille;

categorie catastali: A1/A2/A3/A4/A5/A6/A7/A10 - C1/C2/C3/C6;

3. aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a) al recupero di unità immobiliari inagibili. o inabitabili: 4 per mille;

b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 4 per mille;

4. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille;

5. aliquota da applicare per i soggetti passivi proprietari di terreni edificabili: 7 per mille.

di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

02A08719-64

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Il comune di POLIZZI GENEROSA (provincia di Palermo) ha adottato, il 25 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2002 le seguenti aliquote:

5 per mille per tutti gli immobili;

€ 103,29 detrazione per la prima casa.

(Omissis).

02A08719-65

COMUNE DI POMPU

Il comune di POMPU (provincia di Oristano) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 è fissata nel 4 per mille;

la detrazione è stabilita nella misura unica di € 103,29 (L. 200.000) limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

02A08719-66

COMUNE DI PRECENICCO

Il comune di PRECENICCO (provincia di Udine) ha adottato, il 16 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

2. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille e una aliquota agevolata per le abitazioni principali al 5 per mille;

3. di fissare in € 104,00 (pari a L. 201.372) la detrazione prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

02A08719-67

COMUNE DI PULFERO

Il comune di PULFERO (provincia di Udine) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2002 le seguenti aliquote e detrazioni relative all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

aliquota abitazione principale 5 per mille;

aliquota immobili diversi dall'abitazione principale, immobili non abitativi e terreni edificabili 6 per mille;

detrazione per abitazione principale € 104,00.

(Omissis).

02A08719-68

COMUNE DI RAMACCA

Il comune di RAMACCA (provincia di Catania) ha adottato, il 22 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di approvare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I. da applicare alle unità immobiliari:

a) aliquota I.C.I. al 4,5 per mille per le abitazioni principali, nonché per le relative pertinenze, a condizione che dette pertinenze siano utilizzate ad esclusivo uso dell'abitazione stessa;

b) aliquota I.C.I. al 5 per mille per tutte le altre unità immobiliari.

(Omissis).

02A08719-69

COMUNE DI RAPALLO

Il comune di RAPALLO (provincia di Genova) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2002 le seguenti aliquote d'imposta:

aliquota agevolata del 4,6 per mille:

per le unità immobiliari (e relative pertinenze) adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e per quelle concesse in uso gratuito a ascendenti/discendenti di primo grado e per le relative pertinenze (numero massimo n. 1 C/2 + n. 1 posto auto cat. C6 o C7 situate nel raggio di 500 m. dalla abitazione): per le ultime due fattispecie la concessione del beneficio sarà subordinata a comunicazione da presentare entro e non oltre il 20 dicembre 2002;

aliquota agevolata del 5,6 per mille:

per le unità immobiliari locate - con contratto registrato - a soggetto residente che le utilizzi come abitazione principale, subordinando la concessione del beneficio a comunicazione da presentare entro e non oltre il 20 dicembre 2002;

per gli immobili iscritti alle categorie catastali B1, C1, C2, C3, C6, D2 (alberghi e pensioni, a condizione che dette unità immobiliari rimangano aperte per almeno 9 mesi), D3;

aliquota ordinaria del 6,2 per mille:

per le restanti unità immobiliari.

2. di confermare, per l'anno 2002, la detrazione per l'abitazione principale nella misura di € 129,11 (L. 250.000), subordinando la concessione della detrazione per gli immobili concessi in uso gratuito a ascendenti/discendenti di primo grado ivi residenti a comunicazione da presentare entro e non oltre il 20 dicembre 2002.

(Omissis).

02A08719-70

COMUNE DI RIONERO SANNITICO

Il comune di RIONERO SANNITICO (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

di applicare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. in questo comune nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

02A08719-71

COMUNE DI RIVALTA DI TORINO

Il comune di RIVALTA DI TORINO (provincia di Torino) ha adottato, il 18 dicembre 2001 e il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di confermare nella misura del 7 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002;

2. di confermare l'aliquota ridotta del 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi, dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per gli alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP), ora Agenzie Territoriali per la Casa (ATC), e dal Consorzio Intercomunale Torinese (C.I.T.) gestiti dall'ATC, per l'anno 2002;

3. di confermare l'aliquota agevolata del 2 per mille in favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla stipula del contratto. Il titolo all'applicazione dell'aliquota così agevolata deve essere dimostrato dal contribuente;

(Omissis).

1. di confermare a € 413,17, per l'anno 2002, la detrazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché per gli alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP), ora Agenzie Territoriali per la casa (ATC), e dal Consorzio intercomunale torinese (C.I.T.) gestiti dall'ATC;

2. di confermare l'elevazione, per l'anno 2002, fino a concorrenza dell'imposta, della detrazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del nucleo familiare comprendente tra i propri componenti un soggetto invalido, cieco o sordomuto civile, beneficiario di pensione o indennità concessa al solo titolo della minorazione o di assegno di accompagnamento ovvero un soggetto dichiarato persona handicappata in situazione riconosciuta avente connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con accertamento effettuato dal A.S.L. a sensi dell'art. 4 della stessa legge. Il titolo all'elevazione della detrazione *de quo* deve essere dimostrato dal contribuente.

(Omissis).

02A08719-72

COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO

Il comune di ROCCA DI CAMBIO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 14 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Di confermare l'I.C.I. per il corrente anno del 6 per mille per tutte le categorie con detrazione per la prima casa di € 206,59.

(Omissis).

02A08719-73

COMUNE DI RONDANINA

Il comune di RONDANINA (provincia di Genova) ha adottato, il 26 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Di confermare per l'anno corrente le aliquote per l'anno 2002 nella seguente misura:

del 5 per mille per gli immobili posseduti a titolo di abitazione principale;

del 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali;

del 7 per mille per gli immobili non locati;

la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è fissata a lire 200.000 pari a € 103,29;

(Omissis).

02A08719-74

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Il comune di ROSIGNANO MARITTIMO (provincia di Livorno) ha adottato, il 19 e 28 febbraio, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Le aliquote per l'imposta comunale immobili per l'anno 2002 secondo quanto di seguito indicato.

n. ordine	categoria di appartenenza	aliq. per mille
1	terreni agricoli	5
2	aree fabbricabili	7
3	immobili classificati cat. C (escluso pertinenze di abitazione principale, nel limite fissato dal regolamento comunale (I.C.I.)	5
4	immobili classificati cat A (escluso A/9 e A/10)	
	a) abitazione principale	4
	b) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale e stipulato ai sensi dell'art. 2, c. 3 della L. 431/98 secondo il protocollo n. 19888/1999	4
	c) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale e stipulato ai sensi dell'art. 2, c. 1 della L. 431/98, nell'anno 2000 e successivi	5,5
	d) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale e stipulato negli anni precedenti	6,6
	e) abitazione non locata per la quale non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni alla data di scadenza del pagamento dell'imposta, ad esclusione della abitazione per persone residenti all'estero e della sola abitazione posseduta da persone fisiche tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo	9
	f) altre	7
5	Pertinenze (immobili classificati C/2 - C/6 - C/7)	
	pertinenza di u.i di cui ai punti 4,*a* - 4,*b*	4
	pertinenze di u.i di cui al punto 4, e	9
	altre pertinenze	7
6	immobili diversi dai precedenti	5

Ha altresì approvato con deliberazione CC n. 20 del 28 febbraio 2002 i criteri per la determinazione della detrazione per abitazione principale per come di seguito indicato.

1. di stabilire, ai sensi dell'art. 8, c. 2 del d.lgs. 504/92 e secondo quanto indicato dal regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. delibera C.C. 169/1998 e successive modificazioni, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di soggetti passivi, residenti anagraficamente nel comune, proprietari, titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, alloggi regolarmente assegnati dagli IACP, anziani che abbiano preso residenza in istituti di ricovero o istituti di cura, nella misura di € 104,00;

2. di elevare, ai sensi dell'art. 8, c. 3 del d.lgs 504/92 la detrazione suddetta a € 165,00 per i soggetti passivi di cui al punto 1. purché l'u.i. sia classificata in categoria catastale A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6.

3. di elevare ulteriormente, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del citato d.lgs 504/92, tale detrazione a € 258,00 alle seguenti categorie:

a) soggetti passivi possessori solo dell'immobile per il quale viene chiesta la maggiore detrazione (oltre le eventuali pertinenze) considerati in particolare condizione di indigenza, aventi per l'anno 2001 un reddito (al netto delle ritenute fiscali ed escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione stessa e della relativa pertinenza) riferito al nucleo familiare, ricompreso nella declaratoria della delibera giunta comunale 87 del 23 marzo 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) soggetti passivi non autosufficienti o disabili totali (o aventi nel proprio nucleo familiare persone conviventi nella suddetta situazione) riconosciuti tali e certificati dalle competenti ASL alla data dell'1° gennaio 2002, a condizione di essere possessori solo dell'unità immobiliare per la quale viene richiesta la maggiore detrazione, oltre l'eventuale pertinenza, aventi per l'anno 2001 un reddito (al netto delle detrazioni fiscali ed escluso il reddito dl fabbricato per il quale si chiede la detrazione, della pertinenza ed eventuale indennità di accompagnamento), riferito al nucleo familiare, non superiore a € 15.500,00,

4. di stabilire che il beneficio dell'ulteriore detrazione di cui ai punti 2 e 3 è subordinato alle seguenti condizioni:

a) che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare;

b) che l'immobile per il quale si chiede la detrazione non sia classificato nelle categorie catastali A/1 - A/7 - A/8 - A/9;

c) presentazione di apposita domanda al servizio tributi entro il 31 dicembre 2002, corredata da adeguata certficazione e documentazione attestante il possesso di tali requisiti.

(Omissis).

02A08719-75

COMUNE DI SAN COSTANTINO CALABRO

Il comune di SAN COSTANTINO CALABRO (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 27 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di approvare l'aliquote dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 2002, come segue:

abitazione principale 6 per mille, aliquota unica per tutti gli immobili ricadenti nel territorio comunale;

2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del sua ammontare, di euro 103,2913 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale al destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

(Omissis).

02A08719-76

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Il comune di SAN GIOVANNI LA PUNTA (provincia di Catania) ha adottato, il 22 febbraio, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

I. di stabilire le seguenti aliquote dell'I.C.I. con decorrenza dal 1° gennaio 2002:

Aliquota:

1. 4,5 per mille: persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, per l'abitazione principale;

2. 7 per mille: unità immobiliare locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;

3. 7 per mille: persona fisica per unità immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a soggetto che non le utilizza come abitazione principale;

4. 7 per mille: alloggi posseduti e non locati;

5. 7 per mille: immobili diversi dalle abitazioni possedute nel Comune;

6. 7 per mille: immobili posseduti da soggetti senza scopo di lucro;

7. 7 per mille: agevolata per interventi di recupero edilizio *ex* legge 449/1997;

8. 7 per mille: fabbricati realizzati da imprese per la vendita e non venduti;

9. 7 per mille: tutti i soggetti e gli immobili che non rientrano nella precedente classificazione.

II. detrazioni dall'imposta dovute per l'abitazione principale del soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare:

1) € 103,29 per detrazione ☒ base ☐ maggiorata entro il limite di legge;

2) ulteriore detrazione del .... %, fino al massimo del 50 per cento dell'imposta dovuta.

III. riduzione del 50% dell'imposta per gli edifici inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni.

(Omissis).

02A08719-77

COMUNE DI SANREMO

Il comune di SANREMO (provincia di Imperia) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di stabilire l'aliquota della imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure:

aliquota ridotta al 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune di Sanremo, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, escluse quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

aliquota del 4,8 per mille per i fabbricati a destinazione diversa da abitazione, appartenenti alle categorie catastali A10 - B - C - D, e per le aree fabbricabili;

aliquota del 4 per mille per i terreni agricoli;

aliquota del 6 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta alla abitazione principale o comunque diverse dall'abitazione principale (fabbricati appartenenti alla categoria catastale A esclusi A10);

2. di fissare, ai sensi dell'art. 1 - comma 5 della legge n. 449/97, l'aliquota agevolata del 3,8 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, intesi come soggetti al vincolo di cui alla legge n. 1089/1939, localizzati nei centri storici (zone A del P.R.G. ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968), ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all'utilizzo di sottotetti;

3. di precisare che l'aliquota agevolata di cui al precedente punto 2. si applicherà limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi suddetti, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, previa presentazione al Servizio tributi della documentazione che sarà richiesta al fine di consentire i necessari controlli ed acquisire il parere dell'Ufficio tecnico comunale attestante che l'intervento rientra nelle tipologie previste al suddetto punto 2.;

4. di fissare, ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge n. 431 del 9 dicembre 1999, l'aliquota agevolata del 5 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo che il proprietario concede in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della stessa legge stipulati in sede locale e depositati presso il comune di Sanremo, a condizione che il contribuente renda idonea dichiarazione al Servizio tributi corredata da copia del contratto di locazione registrato;

5. di elevare per il 2002 ad € 119,00 l'importo della detrazione d'imposta spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 504/92, così come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/96, dando atto che tale agevolazione non compromette l'equilibrio del bilancio di previsione 2002;

6. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

02A08719-78

COMUNE DI SANTA FLAVIA

Il comune di SANTA FLAVIA (provincia di Palermo) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Di confermare ed applicare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. fissata per il precedente anno d'imposta (2001) nella misura del 5 per mille sugli immobili ricadenti nel territorio comunale e la detrazione d'imposta pari a € 103,29 (Lire 200.000) relativamente all'abitazione principale.

(Omissis).

02A08719-79

COMUNE DI SCANDRIGLIA

Il comune di SCANDRIGLIA (provincia di Rieti) ha adottato, l'8 febbraio 2002 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5,5 per mille, con le risultanze contabili che ne derivano che saranno inserite nel bilancio di previsione.

(Omissis).

02A08719-80

COMUNE DI SCISCIANO

Il comune di SCISCIANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. *(Omissis).*

2. stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:

aliquota prima casa 5,75 per mille;

aliquota ordinaria 6 per mille (altre unità immobiliari, terreni agricoli, aree edificabili).

3. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, Lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

02A08719-81

COMUNE DI SELARGIUS

Il comune di SELARGIUS (provincia di Cagliari) ha adottato, il 28 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Di rettificare la deliberazione della giunta comunale n. 198 del 30 novembre 2001 nel modo seguente:

di stabilire, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle misure seguenti:

aliquota del 4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per quelli concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado. Per beneficiare di tale agevolazione, entro il termine stabilito per il versamento in acconto o, nel caso di immobili acquisiti nel secondo semestre, entro la data di scadenza del saldo gli interessati dovranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva, che produrrà i suoi effetti anche per gli anni successivi nel caso di permanenza dei requisiti previsti nel regolamento comunale; l'agevolazione decade con il cessare della concessione in uso gratuito.

1. Aliquota del 5 per mille per gli immobili utilizzati per le attività commerciali intendendo come tali quelle enunciate nell'art. 2195 del c.c. nonché le attività professionali e di lavoro autonomo) e per le aree agricole produttive;

2. aliquota del 6 per mille tutti gli altri immobili.

Di stabilire, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazione, che, per l'anno 2002, la detrazione di € 103,29 relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, venga elevata:

1) a € 154,94 a favore delle sottoindicate categorie di cittadini:

a) cassaintegrati;

b) soggetti che percepiscono pensione sociale;

c) disoccupati; purché appartenenti a nuclei familiari il cui reddito non sia superiore a € 9.296,22 e i cui componenti non siano proprietari o usufruttuari di altra unità immobiliare (fabbricati o aree edificabili);

d) tutti di soggetti passivi, che pur non rientrando nelle precedenti categorie, appartengono a nuclei familiari con le caratteristiche sopra descritte;

2) a € 123,95 a favore dei soggetti passivi appartenenti a nuclei familiari il cui reddito non sia superiore a € 10.329,14 e i cui componenti non siano proprietari o usufruttuari di altra unità immobiliare (fabbricati o aree edificabili).

Di dare atto che:

a) la maggiore detrazione non sarà concessa nel caso di unità immobiliari classificate come A1-A7-A8;

b) la maggiore detrazione dovrà essere richiesta mediante compilazione di apposito modulo predisposto dal comune, entro il termine stabilito per il versamento in acconto o, nel caso di immobili acquisiti nel secondo semestre, entro la data di scadenza del saldo.

(Omissis).

AVVERTENZA: La presente deliberazione rettifica quella già pubblicata nel supplemento ordinario n. 110 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 120 del 24 maggio 2002, pag. 85, seconda colonna.

02A08719-94-A

COMUNE DI SENNARIOLO

Il comune di SENNARIOLO (provincia di Oristano) ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili.

(Omissis).

02A08719-81A

COMUNE DI SERMONETA

Il comune di SERMONETA (provincia di Latina) ha adottato, il 20 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 2001 le seguenti aliquote comunali nella misura di seguito rappresentata:

aliquota abitazione principale 5 per mille;

aliquota ordinaria 6,7 per mille;

2. di confermare le detrazioni secondo quanto previsto dal vigente regolamento I.C.I. - detrazione abitazione principale: € 103,29.

(Omissis).

02A08719-82

COMUNE DI SERRAMEZZANA

Il comune di SERRAMEZZANA (provincia di Salerno) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Di stabilire per l'anno 2002 e per quanto sopra esplicitato l'applicazione dell'aliquota imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille con esclusione di ogni tipo di agevolazione.

(Omissis).

02A08719-83

COMUNE DI SOLEMINIS

Il comune di SOLEMINIS (provincia di Cagliari) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Di confermare le aliquote I.C.I. approvate per l'anno 2001, dando atto che per l'anno d'imposta 2002 le aliquote I.C.I. sono le seguenti:

1. abitazione principale 5 per mille;

2. altre unità immobiliari 7 per mille;

di stabilire l'importo della detrazione per abitazione principale in L. 200.000;

di approvare l'aliquota agevolata del 4 per mille per il pagamento dell'I.C.I. 2002 sull'abitazione principale dei contribuenti appartenenti alle categorie individuate nell'art. 6-*bis* del vigente regolamento dell'imposta comunale sugli immobili, previa richiesta scritta all'amministrazione;

di approvare i valori delle aree fabbricabili per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002, indicati nel prospetto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

(Omissis).

02A08719-84

COMUNE DI SOMMATINO

Il comune di SOMMATINO (provincia di Caltanissetta) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. l'aliquota, in misura unica, del 4 per mille quale imposta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e per quelle cedute in uso gratuito a parenti fino al primo grado;

2. l'aliquota, in misura unica, del 5 per mille quale imposta per il possesso di fabbricati non adibite ad abitazione principali, per i fabbricati non locati, le aree edificabili, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;

3. la detrazione per l'abitazione e per quelle cedute in uso gratuito a parenti ed affini fino al primo grado rimane determinata in L. 200.000, pari ad € 103,29.

(Omissis).

02A08719-85

COMUNE DI STREMBO

Il comune di STREMBO (provincia di Trento) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare, *(omissis)*, l'aliquota I.C.I. da applicarsi sul territorio comunale di Strembo per l'anno 2002 come segue:

abitazioni principali: 4,5 per mille;

immobili non destinati ad abitazione principale e terreni edificabili: 4,5 per mille.

2. di confermare, per l'anno 2002, in € 258,00 (pari a circa lire 500.000) la detrazione prevista dall'art. 8 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e ss.mm., agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

02A08719-86

COMUNE DI TEGLIO VENETO

Il comune di TEGLIO VENETO (provincia di Venezia) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille;

2. di fissare in € 124,00 la detrazione spettante per l'abitazione principale a sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992;

3. di dare atto che l'aumento della detrazione da € 103,29 a € 124,00 comporta un minor gettito stimato in € 12.394,96 (L. 24.000.000);

4. di elevare, in deroga al procedente punto 2., la detrazione spettante per l'abitazione principale ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, a € 258,00 nei seguenti casi:

a) unità immobiliari, adibite ad abitazione principale, possedute da contribuenti che, pur essendo proprietari o titolari di altro diritto reale, sono stati assistiti dal comune in via continuativa nel corso dell'anno 2002 per stati di indigenza o povertà;

b) unità immobiliari, adibite ad abitazione principale del possessore con reddito complessivo del nucleo familiare, escluso quello derivante dall'abitazione stessa costituito per l'anno 2001 da assegno sociale o da pensione sociale o da assegno per invalidità civile o da pensione minima I.N.P.S., per un importo non superiore a € 392,69 (L. 760.350) mensili, nonché da eventuali redditi fondiari nei seguenti casi:

unico componente il cui reddito annuo lordo complessivo sia inferiore a € 5.681,03 (L. 11.000.000);

nucleo familiare composto da due componenti il cui reddito annuo lordo complessivo sia inferiore a € 9.680,47 (L. 18.774.400);

nucleo familiare composto da tre o più componenti il cui reddito annuo lordo complessivo sia inferiore a € 10.329,14 (L. 20.000.000).

Sono esclusi dal beneficio le unità immobiliari del gruppo «A» classificate A/1 - A/7 - A/8 - A/9;

5. di stabilire che i soggetti che intendono avvalersi della maggiore detrazione dovranno indicare l'importo nell'apposito spazio del bollettino di versamento. Dovranno inoltre presentare apposita dichiarazione, nelle forme previste dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante il possesso dei requisiti per il diritto al beneficio; detta dichiarazione dovrà pervenire all'ufficio tributi, pena la decadenza, entro il mese successivo a quello di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi.

L'amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di richiedere documentazione integrativa, qualora lo ritenga opportuno ed inoltre di eseguire gli accertamenti di legge sulla veridicità della dichiarazione.

6. di determinare e confermare anche per l'anno 2002 ai sensi dell'art. 5 del regolamento per la disciplina dell'I.C.I., e in attuazione dell'art. 59 - comma 1, lett. *g)* del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, per le zone omogenee e secondo la destinazione urbanistica del vigente piano regolatore, i valori di riferimento delle aree fabbricabili site nel territorio del comune, nella misura prevista dall'allegato E) alla deliberazione consiliare n. 2 del 28 febbraio 2000 e ribaditi con deliberazione giuntale n. 9 dell'8 gennaio 2001;

(Omissis).

02A08719-87

COMUNE DI TISSI

Il comune di TISSI (provincia di Sassari) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 2002 nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

a) nella misura del 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

b) nella misura del 4,5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi.

(Omissis).

02A08719-88

COMUNE DI TRAVACÒ SICCOMARIO

Il comune di TRAVACÒ SICCOMARIO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di adottare per l'anno 2002 le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili e la detrazione d'imposta spettante agli immobili adibiti ad abitazione principale, come da prospetto allegato sub A) confermativo delle aliquote in essere quali risultano dalla propria delibera n. 11 del 25 gennaio 2001 assunte per l'esercizio 2001;

(Omissis).

Tabella detrazioni I.C.I. anno 2002

Detrazione per abitazione principale del soggetto passivo I.C.I. € 109,00 annue.

Casi particolari che danno diritto ad una detrazione maggiore: per categorie A3 - A4 - A5 - A6 (Le restanti categorie sono escluse).

TIPOLOGIA SOGGETTO PASSIVO E LIMITI DI REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE	IMPORTO DETRAZIONE	
Pensionati coniugi a carico di pensionati cassintegrati - disoccupati lavoratori in mobilità portatori di handicap	Numero componenti nucleo familiare	
	1 persona	2 persone
Fino a € 5.527,00	€ 207,00	€ 233,00
da € 5.527,01 a € 6.456,00 (*)	€ 181.00	€ 207,00
da € 6.456,01 a € 9.142,00 (*)	€ 155.00	€ 181,00
da € 9.142,01 a € 10.640,00 (*)	€ 130.00	€ 155,00
(*) nel caso di nuclei familiari con presenza di soggetti portatori di handicap, i suddetti limiti massimi di reddito vengono aumentati di € 1.550,00		

TABELLA ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2002

Aliquota I.C.I. ordinaria anno 2002 unica per ogni tipologia di immobile fissata al 6 per mille.

Aliquota I.C.I. differenziata anno 2002 fissata al 4 per mille.

A favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, dando atto che tale aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per durata di tre anm dall'inizio dei lavori (art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997).

(Omissis).

02A08719-89

COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE

Il comune di TRIVIGNANO UDINESE (provincia di Udine) ha adottato, il 30 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Di confermare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 in:

4,75 per mille per l'abitazione principale così come definita dall'art. 8 del regolamento comunale e per le pertinenze dell'abitazione principale (garage, tettoie, ecc.);

5,5 per mille per gli altri immobili ed aree come definiti dal regolamento comunale;

di stabilire in € 103,29 la detrazione per l'abitazione principale e l'abitazione concessa in uso gratuito ai familiari (parenti in linea diretta e collaterale fino al secondo grado: genitori-figli, figli-genitori, fratelli-sorelle); di tale concessione in uso gratuito deve essere data comunicazione al comune.

(Omissis).

02A08719-90

COMUNE DI TRONTANO

Il comune di TRONTANO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

Di determinare per l'anno finanziario 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella seguente percentuale:

aliquota del 5,5 per mille;

detrazione prima casa L. 250.000.

Di esentare inoltre dalla presente imposta, per ragioni di equità, le tipiche costruzioni locali adibite a cascine e fienili.

(Omissis).

02A08719-91

COMUNE DI URI

Il comune di URI (provincia di Sassari) ha adottato, il 31 dicembre 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. confermare, per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, già disposte con delibera G.C. n. 142 in data 31 dicembre 2001:

Aliquote I.C.I. anno 2002		
Abitazione principale e autorimessa di pertinenza	5 per mille	Detrazione euro 104,00 * vedi condizioni sottoriportate
Abitazione e aurtorimessa di pertinenza concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta entro il secondo grado	5 per mille	Detrazione euro 104,00 * vedi condizioni sottoriportate
Altri fabbricati Aree fabbricabili	5 per mille (Applicata ai valori minimi stabiliti dalla deliberazione del consiglio comunale)	
* Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 104,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; * se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. * Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.		

3. Di fare riferimento al regolamento comunale per la disciplina dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

4. Per quanto non regolamentato e non esposto nella presente deliberazione, rinviare a quanto disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni.

(Omissis).

02A08719-92

COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO

Il comune di VALLI DEL PASUBIO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 25 febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2002 le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili nelle misure che seguono:

abitazione principale 5,5 per mille;

seconde case 6,5 per mille.
(col termine seconde case si devono intendere le unità immobiliari adibite ad abitazione ma diverse dall'abitazione principale del proprietario) immobili diversi (compresi negozi, opifici, aree fabbricabili, ecc..) 5,5 per mille.

2. Di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale è pari a € 104,00;

3. di dare atto che ai sensi del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.:

A) per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e si suoi familiari, dimorano abitualmente.

B) Si considerano equiparate alle abitazioni principali dei residenti:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ivi residenti;

b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa risulti locata;

c) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risulti locata;

d) l'unità immobiliare destinata a civile abitazione concessa in uso gratuito ai parenti fino al secondo grado in linea retta, che la utilizzino come abitazione principale e vi abbiano la residenza anagrafica;

C) le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'immobile ad abitazione principale.

(Omissis).

02A08719-93

COMUNE DI ZUMAGLIA

Il comune di ZUMAGLIA (provincia di Biella) ha adottato, il 13 novembre 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/92 e ss.mm.ii. nelle seguenti misure:

a) 5,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) 6,5 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale.

2. di riconoscere per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/92 e ss.mm.ii., per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione d'imposta minima fissata in L. 200.000;

3. di dare atto che i proprietari ovvero i soggetti aventi titoli sulle unità immobiliari destinate ad abitazioni, se locate o concesse a qualsiasi titolo a terzi che le utilizzano come abitazione principale, non potranno fruire della detrazione di cui al precedente punto 2.

(Omissis).

02A08719-94

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651448/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035